



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRASINI**

***ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E TRASBORDO
DEL TONNO ROSSO E TONNO ALALUNGA***

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terrasini:

- Visti gli articoli 17, 30, 79 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo;
- Visto il Regolamento per l'esecuzione, della legge 14 luglio 1965, n° 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto: il Reg. (CEE) n. 2807/83 del 22 settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli Stati membri;
- Visto: Il Reg. (CE) n. 1984/2003 del 8 aprile 2003 del Consiglio, che istituisce nella comunità Europea un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;
- Visto il Regolamento (CE) n. 520/2007 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg. (CE) 973/2001;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 del 08 aprile 2011;
- Visto il Regolamento (CE) n. 640/2010 del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) e modifica il Reg. (CE) n. 1964/2003 del Consiglio;
- Visto D.M. 6 dicembre 2010, rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- Visto il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura", a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 come modificato con Legge 28 luglio 2016, n. 154;
- Visto il Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.06.2019 recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto il Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo concernente l'utilizzo di attrezzi da posta derivanti;
- Visto il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- Visto il Reg. (UE) n. 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell' Atlantico Orientale

e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 320/2009;

- Visto: l'allegato I Reg. (UE) n. 2017/2107 che identifica le specie affini del Tonno gestite da ICCAT;
- Visto: il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
- Visto: il Decreto Ministeriale 13 aprile 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;
- Vista: la circolare n. 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative del richiamato Decreto Ministeriale 13 aprile 2015;
- Vista: la circolare serie "controllo pesca" n. 001 – edizione 2020, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Visto: il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 53 del 4 marzo 2017, recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel mediterraneo;
- Visto: il Decreto Direttoriale n° 3821 datato 17/02/2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali inerente le misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga del Mediterraneo,
- Visto: il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della commissione del 30.11.2017 che modifica il Reg. (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, delreg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del mediterraneo;
- Visto: il D. M. 03/08/2022 - Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,
- Visto: il Decreto Direttoriale n. 211565 del 19/04/2023 recante disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2023;
- Visti: i Decreti Direttoriali n. 187576 e n. 187034 del 31.03.2023 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo recante l'elenco delle unità autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo e misure esplicative dell'attività di pesca della predetta specie ittica,
- Vista: la Circolare n° 89635 del 24/02/2022 inerente le misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga del Mediterraneo,
- Visto: il Regolamento delegato UE 2019/2200 della Commissione del 10 luglio 2019 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale;
- Visto: l'elenco dei porti designati in allegato al Decreto Direttoriale n. 8447 in data 7 aprile 2017;
- Visto: il fg. n° 27274 del 24/05/2023 con il quale il 12° C.C.A.P. della Direzione Marittima di Palermo proponeva al superiore Dicastero la designazione del porto di Terrasini quale porto di sbarco per il tonno rosso,
- Visto: il Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini, approvato con propria Ordinanza n° 02/2012 del 26/01/2012 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto: necessario disciplinare le attività di sbarco del tonno rosso e tonno alalunga nell'ambito del Circondario Marittimo di Terrasini, quale porto designato, ai sensi delle richiamate disposizioni normative, fissando il punto di sbarco di prodotti ittici, al fine di consentire il controllo delle catture, il rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti;

ORDINA

Art. 1 (Campo di applicazione e finalità)

La presente Ordinanza disciplina le procedure di sbarco o di trasbordo, nell'ambito del porto designato di Terrasini, delle catture di Tonno Rosso (*Thunnus Thynnus*) e Tonno Alalunga (*Thunnus Alalunga*) provenienti da pesca professionale e sportiva, anche se accessorie o accidentali.

CAPO I - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordodel Tonno Rosso (Thunnus Thynnus)

Art. 2 (Periodi di pesca)

1. La pesca del tonno rosso, salvo nuove disposizioni emesse dal competente Dicastero, è consentita secondo quanto di seguito riportato:
 - a) Sistema palangaro (unità l.f.t. $\leq$ 24 mt.): dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) Sistema palangaro (unità l.f.t. $\geq$ 24 mt.): dal 1 gennaio al 31 maggio di ognianno;
 - c) Sistema tonnara fissa: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - d) Pesca sportiva e/o ricreativa: dal 16 giugno al 14 ottobre di ogni anno;
 - e) Sistema a circuizione: dal 26 maggio al 1 luglio di ogni anno.
2. Al di fuori dei citati periodi, la pesca del tonno rosso è vietata.
3. In caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, l'Amministrazione competente può, con apposito provvedimento, disporre l'interruzione immediata dell'attività di pesca con anticipo rispetto alle previste date di chiusura della campagna di pesca.
4. Sono tassativamente vietate le catture di tonno rosso mediante l'impiego di reti da posta fisse e reti derivanti (c.d. ferrettare).

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza si fa espresso rinvio alle definizioni contenute in norme europee e nazionali vigenti ed in particolare ai Regolamenti (CE) n° 1627/2017, (CE) n° 1224/2009, UE n° 404/2011, nonché, per la presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (*thunnus thynnus*) (e-BCD), al Regolamento UE n° 640/2010 citati in premessa.
2. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente ordinanza, si definiscono in particolare, come desunte dalle vigenti normative europee e nazionali:
 - a. **Catture accessorie** (*by-catch*): le catture di esemplari di Tonno rosso (*thunnus thynnus*), Tonno Alalunga (*Thunnus Alallunga*), di taglia non inferiore alla taglia minima prevista per la specie, effettuate involontariamente dalle unità da pesca che esercitano la pesca professionale, ma che non sono espressamente autorizzate alla pesca di una o più delle predette specie;
 - b. **Catture accidentali**: le catture di esemplari Tonno rosso (*thunnus thynnus*), di taglia inferiore alla taglia minima prevista per la specie, possono essere effettuate esclusivamente dalle unità da pesca che esercitano la pesca professionale e che sono espressamente autorizzate alla pesca di detta specie.

Art. 4 (Punto di sbarco)

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Terrasini le operazioni di sbarco/trasbordo di tonno rosso e tonno alalunga sono consentite **esclusivamente** all'interno del porto designato di Terrasini, presso la banchina del molo "B" nelle giornate feriali e negli orari di seguito specificati:

- a) – Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00;**
- b) – Martedì e Giovedì dalle ore 08:00 alle ore 17:30.**

Tuttavia, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di modificare tale punto di sbarco, qualora richiesto da particolari esigenze di carattere operativo e/o logistico, provvedendo ad assegnare un'altra banchina ritenuta idonea per l'esecuzione di tale attività.

In caso di arrivo in porto al di fuori dell'orario indicato al comma 1, sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 ore precedenti, le operazioni di sbarco verranno posticipate alle ore 8:00 del giorno successivo.

Art. 5 (Taglie minime e catture accidentali)

In ottemperanza alle vigenti direttive comunitarie/nazionali, la taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di 30 Kg o di 115 cm di lunghezza alla forca, con la seguente deroga:

- Tra 8 e 30 Kg di peso oppure tra 75 e 115 cm di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso. Le catture accidentali sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numeri di esemplari.

È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.

In deroga al Reg. 1380/2013, gli esemplari di taglia inferiore a quella sopra indicata o eccedenti il 5%, con quota non ancora raggiunta, dovranno essere rigettati in mare ed il loro peso registrato sul giornale di pesca (Reg. 2015/98).

Art. 6 (Catture accessorie – *by catch*)

Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre il limite del 20% del totale delle catture allo sbarco calcolato in base al peso e/o al numero di esemplari con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (c.d. *Tuna Like*) ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche (reg. UE 2017/2107 – Allegato I).

Il limite annuale di catture accessorie previsto dall'art. 6 del D.M. 20/04/2018 e D.M. 27/07/2020 è fissato come di seguito indicato:

- fino a 1.500 Kg, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o dell'alalunga;
- fino a 1.100 Kg, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia dell'alalunga;
- fino a 900 Kg, in tutti gli altri casi.

Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli per lo sbarco del tonno rosso che deve comunque avvenire esclusivamente in uno dei porti designati.

Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione della Direzione Generale Pesca consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste.

Le unità da pesca appartenenti alla Piccola Pesca costiera, come individuato dal D.M. n° 210 del 16/05/2019, a prescindere dalla L.F.T., dovranno ottemperare, come previsto dagli artt. 14, 15, 23 e 24 del Reg. UE 1224/2009, alle disposizioni vigenti in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco.

In deroga all'obbligo di sbarco stabilito dal Reg. 1380/2013, le catture accessorie di tonno rosso eccedenti il 20% ovvero il limite nazionale di cui al D.M. 27/07/2000 e s.m.i., con la campagna di pesca ancora aperta (quota by-catch disponibile), dovranno essere rigettate in mare e registrate sul giornale di pesca (tonno morto) ovvero rilasciate in mare nel caso di esemplari ancora vivi.

Art. 7 **(Adempimenti relativi allo sbarco di tonno rosso)**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini, circa l'obbligo di comunicazione radio prima dell'ingresso/uscita dal porto, il Comandante del peschereccio comunitario, o un suo rappresentante, che intende sbarcare/trasbordare uno o più esemplari di tonno rosso nel porto di Terrasini deve darne preventiva **notifica, almeno 4 (quattro) ore prima del previsto arrivo in porto**, via e-mail o telefonicamente, utilizzando il *"formulario di pre-notifica di sbarco/trasbordo di tonno rosso (BFT)"* comunicando le seguenti informazioni:

- data e orario di previsto arrivo;
- quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- area geografica in cui sono state effettuate le catture;
- il proprio nome e numero di iscrizione ICCAT nonché dell'unità da pesca che consegna il tonno rosso;
- l'eventuale quantitativo di tonno rosso (in tonnellate) da trasbordare.

Nel caso di peschereccio extracomunitario la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo in porto.

In caso di trasbordo, esso potrà avvenire solo previa esibizione all'Autorità Marittima della seguente documentazione probante l'assolvimento delle condizioni dettate dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 1627/2016:

- autorizzazione dell'autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
- trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte dell'unità da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 32.

La pre-notifica di cui al precedente comma 1) può essere effettuata tutti i giorni lavorativi e festivi, **dalle ore 06:00 alle ore 22:00**, contattando la Sala Operativa di questo Comando via radio sul canale 16 VHF o mediante telefono all'utenza 091/8682501, ovvero trasmettendo l'unito modello (**allegato 1**), debitamente compilato in ogni sua parte, in uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica cp-terrasini@pec.mit.gov.it o ucterrasini@mit.gov.it.

Nell'ipotesi in cui la pre-notifica dovesse pervenire in un intervallo di tempo inferiore a quello previsto dal precedente paragrafo 1), l'inizio delle operazioni di sbarco è subordinato alla preventiva autorizzazione di questa Autorità Marittima.

Le suddette comunicazioni devono essere effettuate anche dai Comandi di unità da pesca che, pur detenendo a bordo pescato di tonno rosso e che sostino temporaneamente nel porto di Terrasini, non intendano sbarcare il predetto prodotto della pesca.

È vietato tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari di tonno rosso catturati prima dell'approdo nel porto designato, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte di questa Autorità Marittima.

Art. 8 (Documentazione da produrre per lo sbarco)

Al momento dell'arrivo e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima la documentazione prevista dal Reg. UE 2016/1627.

Nello specifico, il comandante o il suo rappresentante dovrà presentare la seguente documentazione:

- Modulo di pre-notifica di sbarco/trasbordo debitamente firmato (**allegato 1**);
- Logbook "modello dell'unione europea", correttamente compilato (cartaceo anche per le unità fornite del c.d. tablet) relativo a tutte le operazioni di pesca effettuate nel periodo di uscita in mare correttamente compilato quotidianamente prima della mezzanotte;
- copia dei modelli T2M previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario;
- E-BCD (*Blue Fin Tuna Catch Document*), con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato da parte del personale designato;
- Copia del documento di trasporto relativo alla consegna del pescato al vettore.

In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura, preliminari alla caricazione sui vettori stradali, non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Autorità Marittima del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Art. 9 (Adempimenti relativi ai trasbordi)

Le attività di trasbordo, intese come lo scarico del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio, sono proibite in mare.

Tali operazioni devono essere effettuate solo nel porto designato ai sensi della presente Ordinanza e previa formale autorizzazione da parte del Ministero competente.

I comandanti delle unità da pesca che intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria) nel porto designato di Terrasini, daranno notifica preventiva a questa Autorità Marittima, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto.

L'Autorità Marittima effettuerà la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di trasbordo.

Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo, i Comandanti delle unità dovranno presentare all'Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo ICCAT consegnandone copia al comandante dell'unità ricevente.

I comandanti delle unità da pesca dovranno comunque attenersi alle disposizioni contenute nell'art 32 paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 8 del reg. (UE) 1627/2016 inerenti il trasbordo già sopra sintetizzate.

Art. 10 (Pesca sportiva e ricreativa)

La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso, così come rispettivamente definite all'art. 3 comma 18 e 19 del Regolamento CE 1627/2016 e dalla circolare MIPAAF n. 12780 del 15.06.2010, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

Il pescatore sportivo o ricreativo, già in possesso dell'apposita attestazione di avvenuto inoltro al MIPAAF della comunicazione di cui al D.M. 6 dicembre 2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", che intenda esercitare la pesca del tonno rosso mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovrà presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello in **allegato 2**.

Tale comunicazione, munita di nulla osta dell'Autorità Marittima, dovrà essere custodita tra i documenti di bordo e consente lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa su tutte le acque soggette alla giurisdizione nazionale.

Lo sbarco del pescato dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- È fatto obbligo **comunicare almeno 2 (due) ore prima dell'ingresso in porto**, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, mail) la cattura dell'esemplare di tonno rosso a questo Ufficio Circondariale Marittimo ed il luogo di sbarco
- Entro 24 ore dallo sbarco dovrà essere presentata la dichiarazione di cattura, di cui **all'allegato 3**.

La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 giugno di ogni anno. Tuttavia, un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.

Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di 1 (uno) esemplare di tonno rosso. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg o 115 cm, così come disposto dal Reg. CE n. 1627/2016 e deve essere sbarcato integro. È inoltre vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

È vietato l'utilizzo e la detenzione a bordo del palangaro di tipo derivante per la cattura del tonno rosso.

Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)", le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica "*catch-release*", fino al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO II - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordodel Tonno Alalunga (*Thunnus Alalunga*)

Art.11

(Periodi in cui è consentita la pesca del tonno alalunga)

È fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nel periodo che va dal 1 marzo al 31 marzo e dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno estremi inclusi;

Durante il periodo di divieto è consentita la sola commercializzazione di esemplari, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo ovvero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto.

Art. 12

(Adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione etrasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco)

Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, sono soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantitativi di prodotto inferiori a 50 Kg i modalità elettronica (e-logbook).

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono **notificare preventivamente, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, le operazioni di sbarco/trasbordo** degli esemplari indicando orario stimato di sbarco, quantitativo e zona di cattura (**allegato 1**).

Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto che dovrà avvenire esclusivamente presso la banchina presso la banchina del molo "B del porto di Terrasini, il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'A.M. del porto di sbarco, la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali.

Art. 13

(Taglie minime del tonno alalunga)

La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione del tonno alalunga è fissata in 40 cm misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi.

I pescherecci che non sono stati autorizzati e non risultano inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 3 non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Art. 14

(Catture accessorie del tonno alalunga – *by-catch*)

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Art. 15
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:
- a. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 per le violazioni degli obblighi derivanti dall’art. 18 del Regolamento CE n. 178/2002 in materia di rintracciabilità;
 - c. Violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/2004 (c.d. “pacchetto igiene”) – D.Lgs. n. 193/2007 del 06.11.2007;
 - d. Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo artt. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
 - e. Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall’Autorità Marittima art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice Penale.

Art. 16
(disposizioni transitorie e finali)

Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unionali citate in premessa.

Eventuali norme di pari rango che si pongano in contrasto con la presente sono da ritenersi superate ed abrogate.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante pubblicazione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del sito web istituzionale raggiungibile al seguente link: <http://www.guardiacostiera.gov.it/terrasini/ordinanze-e-avvisi>.

Terrasini, lì *data della firma digitale*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO

Tenente di Vascello (CP)

Giuseppe E. DE MATTEIS

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO

TONNO ROSSO (BFT) - ALALUNGA (ALB)

(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET	☐ BY-CATCH	☐ SPOR./RIC.
--	--	--

☐ **SBARCO (nel porto designato di Terrasini)**

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

☐ **TRASBORDO (nel porto designato di Terrasini)**

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:

Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____: ____ N° Registro _____ Firma operatore _____	Timbro dell'Ufficio
--	----------------------------

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Oggetto: artt. 18 e 19 del Reg. (UE) 2016/1627

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il
_____ e residente in _____ provincia di (____) in
via _____, n° _____, in qualità di proprietario e/o armatore e/o
utilizzatore dell'unità da diporto: (barrare la casella che interessa)

- ☐ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e
_____ e di lunghezza f.t. mt. _____ di colore _____;
- ☐ dell'imbarcazione/nave da diporto denominata _____ ed
iscritta al n° _____ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto
tenuto dall'Ufficio circondariale marittimo/ Capitaneria di porto di
, di stanza nel porto di _____, presso
_____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca (barrare ciò che
interessa):

- ☐ SPORTIVA
☐ RICREATIVA

del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, per il periodo dal 16
giugno al 14 ottobre.

Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- polizza di assicurazione del motore o dell'unità.

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy

**DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni per la pesca del tonno
rosso**

_____, li _____

FIRMA

**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA'
MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° _____ / _____
RILASCIATO IL _____
VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

DICHIARAZIONE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data _____

alle ore _____ all'Ufficio Circondariale Mar.mo di Terrasini.

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data _____

Il Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

(a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco)

Prima dell'ingresso in porto e comunque entro 1 ora dall'orario stimato di sbarco, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada.

Telefono: 0918682501

e-mail: ucterrasini@mit.gov.it